

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2013

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 24 giugno 2013 - n. 5448**Adozione dello schema di fideiussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RICERCA E INNOVAZIONE IN CAMPO ENERGETICO

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 2010 che approva, ai sensi del comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Visto il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso da energia rinnovabile;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2012, n. 3298, che approva le Linee guida regionali per autorizzare la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili mediante recepimento della predetta normativa nazionale (in seguito Linee guida regionali FER);

Considerato che le Linee guida regionali FER:

- al paragrafo 4.1 lettera l) punto 8), tra la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica, prevedono il versamento di una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere connesse;
- al paragrafo 4.5 indicano una relazione per determinare l'importo della fideiussione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto a termine vita e di messa in pristino dello stato dei luoghi;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 28 lettera e-bis) della l.r. 26/2003, le Province esercitano la competenza amministrativa di rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ad esclusione degli impianti riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h, della medesima l.r. 26/2003;
- ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) compete a Regione Lombardia unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
- le Province hanno richiesto a Regione Lombardia di predisporre uno schema, unificato a livello regionale, di polizza fidejussoria da presentare all'Autorità competente a titolo di cauzione a garanzia degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere connesse;
- per gli impianti idroelettrici resta valido quanto disciplinato dal t.u. 1775/1933, dal d.lgs. 79/1999 e del regolamento regionale 2/2006 in ordine al versamento della cauzione nonché in ordine alla sorte dell'impianto e delle opere connesse al termine della concessione di derivazione d'acqua pubblica.

Valutato che l'emanazione da parte di Regione Lombardia di un schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti richiedenti il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i., rientri tra le competenze regionali previste dal citato 29, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2003;

Preso atto che Regione Lombardia risulta avere già approvato uno schema di garanzia fidejussoria, avente valore generale, con d.g.r. 24 maggio 2011, n. 1770 e che tale schema viene conformato alle esigenze di prestazione di garanzie fidejussorie in materia di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

Ritenuto per le premesse esposte di:

- adottare lo schema di polizza bancaria o assicurativa, in Allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente atto, per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
- escludere gli impianti idroelettrici dalla costituzione della fideiussione di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 in quanto già assoggettati, ai sensi dell'art. 11 del t.u. 1775/1933 e dell'art. 19 comma 4 del regolamento regionale 2/2006, al

versamento all'atto del rilascio della concessione di due diverse cauzioni: l'una pari ad una annualità del canone demaniale che viene posta a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione e che resterà vincolata in favore dell'Autorità concedente per tutta la durata della concessione e l'altra, per gli impianti con potenza nominale di concessione maggiore di 30 kW pari ad un valore compreso tra il 5% e il 20% del costo di realizzazione dell'impianto che viene posta a garanzia delle capacità tecnica e finanziaria del richiedente la concessione, garanzia da estinguersi ad avvenuto il collaudo delle opere;

- escludere gli impianti geotermoelettrici dalla costituzione della fideiussione di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 in quanto già assoggettati, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 22/2010, al versamento di apposita fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi;

DECRETA

1. di:

- adottare lo schema di polizza bancaria o assicurativa, in Allegato 1 costituito da n. 3 pagine come parte integrante e sostanziale del presente atto, per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i., ad esclusione degli impianti idroelettrici;
 - escludere gli impianti idroelettrici dalla costituzione della fideiussione di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 in quanto già assoggettati, ai sensi dell'art. 11 del t.u. 1775/1933 e dell'art. 19 comma 4 del regolamento regionale 2/2006, al versamento di apposita cauzione al momento del rilascio della concessione di derivazione e, per quelli con potenza nominale di concessione maggiore di 30 kW, all'ulteriore e contestuale versamento di una apposita fideiussione da estinguersi dopo il collaudo delle opere;
 - escludere gli impianti geotermoelettrici dalla costituzione della fideiussione di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 in quanto già assoggettati, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 22/2010, al versamento di apposita fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi;
2. di disporre che, a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, le Amministrazioni provinciali competenti a rilasciare l'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 adottino i contenuti dell'Allegato 1 nei procedimenti amministrativi di propria competenza;
3. di pubblicare il presente atto e il relativo Allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Canobio

_____ • _____

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I., AD ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMoeLETRICI, COME GARANZIA DELLA DISMISSIONE DEGLI STESSI

SPETT. LE PROVINCIA DI ...
VIA ...
CAP

PREMESSO CHE:

- 1) con provvedimento n del la Società con sede legale a p. iva , iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , n., è stata autorizzata ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio dell'impianto (fotovoltaico, eolico, biomasse)..... ubicato nel comune di Via/Frazione o identificazione catastale.....;
- 2) con d.g.r. del 18 aprile 2012, n. 3298 sono state approvate le Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia e che le stesse prevedono al punto 4.1 l'impegno alla dismissione dell'impianto e, a garanzia di tale impegno, al punto 4.5 la corresponsione all'atto dell'avvio dei lavori di una cauzione per l'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi;
- 3) che il d.m. 10 settembre 2010 al punto 13 lett. j) prevede che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo proporzionale al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- 4) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui ai punti precedenti, la Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di ... in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € , (cifra in lettere /.....);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Agenzia di Credito - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. o Società di Assicurazione (in seguito denominata GARANTE) autorizzata, ai sensi del d.lgs. 141/2010 con provvedimento n. del , al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici con sede legale in Via - qui rappresentata dai Signori..... muniti degli occorrenti poteri (Agenzia di), con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Società (in seguito denominata CONTRAENTE) con sede legale in Comune di Via - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di (in seguito denominata BENEFICIARIO) - sede in Via - codice fiscale , in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1), 2), 3) delle premesse, fino all'importo di €/.....

Art. 2

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente è tenuto a corrispondere al Beneficiario a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di dismissione dell'impianto, smaltimento del materiale di risulta dell'impianto, ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3

EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data di accettazione da parte del Beneficiario sino alla scadenza del quinto (5°) anno di esercizio dell'impianto.

Al termine del quinto anno la polizza deve essere rinnovata per un periodo di pari durata.

Almeno mesi tre prima del termine di efficacia della polizza in scadenza deve essere stipulato il rinnovo della stessa, pena la revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto e messa in pristino dei luoghi.

A seguito di presentazione del rinnovo della polizza, accettata dalle Parti, la garanzia precedente si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte del Garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito al Contraente stesso.

A partire dal 10° anno di vita dell'impianto la polizza garantisce il Beneficiario, per le spese necessarie di cui all'art. 2, fino ad avvenuta liberazione da parte del Beneficiario medesimo tramite dichiarazione scritta.

Art. 4
ADEGUAMENTO

In occasione del primo rinnovo (dopo i primi 5 anni di validità della garanzia) il valore della cauzione è rivalutato sulla base dell'indice ISTAT di riferimento per i 5 (cinque) anni precedenti. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI pubblicato mensilmente. A partire dal 10° anno di vita dell'impianto il valore della cauzione è calcolato sulla base dei costi di smaltimento dei materiali di risulta dall'impianto, dei costi di ripristino e di recupero ambientale dei luoghi. Per la valutazione di tali costi il Beneficiario può accettare una relazione asseverata da parte del Contraente.

Art. 5
CESSAZIONE DELL'EFFICACIA

Qualora il Contraente dichiari la cessazione dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui in premessa, prima della scadenza della garanzia, lo stesso potrà richiedere al Beneficiario la liberazione della presente garanzia. Prima dell'emissione della liberazione, il Beneficiario verifica l'avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 6
FACOLTÀ DI RECESSO

In caso di volontà di recesso dal contratto da parte del Contraente, il medesimo presenta richiesta al Beneficiario. L'accoglimento della richiesta da parte del Beneficiario produce l'effetto della cessazione della garanzia a partire dal 30° giorno successivo alla risposta da parte del Beneficiario. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Beneficiario può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 7
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dal Garante entro 30 giorni dalla notifica del soggetto Beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 8
PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Garante ed il Contraente, non possono essere opposti al Beneficiario e non possono essere posti a carico dello stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 9
FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e il Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 10
FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra il Beneficiario e il Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE